

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata;
- VISTO** il D.M. 15 ottobre 1986 "Regolamento di esecuzione della legge 3 agosto 1985, n. 429, recante norme per la gestione dei contributi versati dagli studenti delle università e degli istituti superiori";
- RAVVISATA** la necessità di dotarsi di un proprio Regolamento che disciplini l'istituzione di un apposito Albo per l'iscrizione delle Associazioni Studentesche presenti nell'Ateneo;
- CONSIDERATO** che, con nota prot. n. 16587 del 1° dicembre 2005, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, è stata trasmessa, per il prescritto parere, al Senato degli Studenti, la bozza del Regolamento per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni Studentesche dell'Università degli Studi della Basilicata;
- CONSIDERATO** che è inutilmente decorso il termine di cui all'art. 16 della legge n. 241/90 relativamente al parere di cui alla precedente premessa;
- VISTE** le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 24 gennaio 2006 e dell'11 aprile 2006, con le quali è stato approvato il testo del Regolamento di Ateneo per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni Studentesche,

DECRETA

- Art. 1** E' emanato il «*Regolamento per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni Studentesche dell'Università degli Studi della Basilicata*», nel testo allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale.
- Art. 2** Il suddetto Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale di Ateneo.

Potenza, 27 aprile 2006

IL RETTORE
(Prof. Francesco Lej Garolla Di Bard)

Regolamento per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni Studentesche dell'Università degli Studi della Basilicata

ART. 1

Istituzione Albo

E' istituito l'Albo delle Associazioni Studentesche dell'Università degli Studi della Basilicata, tenuto presso la Ripartizione Affari Generali ed Istituzionali – Area Affari Generali – Ufficio Atti Normativi ed Affari Generali.

ART. 2

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni Studentesche formate da studenti dell'Università degli Studi della Basilicata.
2. Possono essere iscritte all'Albo tutte le Associazioni Studentesche costituite, senza scopo di lucro, al fine di svolgere, a favore degli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata, attività di carattere ricreativo, culturale e di organizzazione e gestione degli spazi ad esse assegnati.

ART. 3

Requisiti

1. Ogni Associazione deve essere composta da un numero minimo di 25 (venticinque) studenti iscritti all'Università degli Studi della Basilicata. Possono farne parte anche gli studenti iscritti ai dottorati di ricerca, alle scuole di specializzazione e ai master.
2. Ai soli fini dell'accesso ai fondi destinati ad iniziative ed attività culturali e sociali, le Associazioni studentesche universitarie devono essere composte da almeno 50 (cinquanta) studenti in corso o fuori corso da non più di un anno, nel rispetto dell'art. 2, lettera b) del D.M. 15 ottobre 1986 "Regolamento di esecuzione della legge 3 agosto 1985, n. 429".
3. Ogni Associazione deve avere una denominazione e in caso di omonimia sarà accolta quella che, per prima, avrà fatto pervenire la documentazione per l'iscrizione.
4. La richiesta di iscrizione all'Albo deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:
 - a) atto costitutivo dell'Associazione e Statuto regolarmente iscritto all'Agenzia delle Entrate;
 - b) indicazione del nominativo dello studente avente potere di rappresentanza dell'Associazione con indicazione del domicilio;
 - c) elenco degli studenti aderenti all'Associazione con allegate singole schede di adesione complete di generalità e copia di un documento di riconoscimento.
5. Le Associazioni Studentesche si costituiscono con atto scritto.
Nello Statuto devono essere espressamente previsti:
 - a) la denominazione dell'Associazione;
 - b) la sede;
 - c) che trattasi di associazione esclusivamente di studenti dell'Università degli Studi della Basilicata;
 - d) perseguimento dei fini previsti nell'art. 2, comma 2;
 - e) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'Associazione al Presidente della stessa;
 - f) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette;
 - g) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali

statutariamente previste;

- h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari;
 - i) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati e i loro diritti ed obblighi;
 - j) le modalità di scioglimento dell'Associazione.
6. Non verranno iscritte Associazioni nei cui elenchi compaiano studenti iscritti contemporaneamente ad altre Associazioni iscritte al medesimo Albo. In tale ipotesi ciascuna Associazione provvederà a regolarizzare i relativi elenchi entro il termine di trenta giorni.

ART. 4

Iscrizione e Rinnovo

1. Le domande per l'iscrizione all'Albo, complete della documentazione di cui all'articolo 3, devono essere presentate entro e non oltre il **28 febbraio** di ogni anno. Esse vanno consegnate all'Ufficio competente, che provvederà ad accertare il possesso dei requisiti. In caso di assenza dei requisiti la domanda di iscrizione verrà respinta.
2. L'iscrizione all'Albo ha la validità di due anni.
3. Le richieste di rinnovo dell'iscrizione, da inoltrarsi entro la medesima data del **28 febbraio**, dovranno essere corredate da una relazione sull'operato svolto negli ultimi due anni.
4. L'iscrizione ed il rinnovo sono disposti con Decreto Rettorale.
5. Eventuali integrazioni del numero degli iscritti dovranno essere presentate all'Ufficio competente entro lo stesso termine del **28 febbraio** di ogni anno.

ART. 5

Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'Albo è disposta, con Decreto Rettorale, nei seguenti casi:
 - a) formale rinunzia;
 - b) mancata richiesta di rinnovo alla scadenza del biennio;
 - c) mancato rispetto delle finalità istitutive dell'associazione o delle finalità previste dal presente regolamento;
 - d) atti e comportamenti lesivi dell'immagine e/o degli interessi dell'Ateneo, della Comunità studentesca e della Comunità universitaria o dell'immagine, degli interessi e della dignità di terzi in genere;
 - e) venir meno dei requisiti previsti dal presente regolamento;
 - f) irregolarità nella gestione dei fondi;
 - g) altri gravi motivi.
2. L'Associazione cancellata dall'Albo potrà riottenere nuova iscrizione, secondo la procedura già prevista nei precedenti articoli, dopo aver ripresentato tutta la documentazione, fatta eccezione per i casi previsti dalle lettere d), f) e g). In tali ipotesi l'iscrizione potrà essere riottenuta trascorso un biennio.

ART. 6

Rapporti con l'Università

1. L'Università potrà concedere spazi, ove disponibili, alle Associazioni Studentesche iscritte all'Albo, delle quali siano verificati i requisiti di cui al presente Regolamento.
2. Le Associazioni Studentesche possono accedere al fondo "Iniziativa culturali e sociali a favore degli studenti", nel rispetto dei requisiti previsti per l'accesso a tali fondi dall'art. 2, lettere a) e b) del D.M. 15.10.1986 "Regolamento di esecuzione della legge 3 agosto 1985, n. 429", nonché dal comma 2 dell'art. 3 del presente Regolamento.

3. Le Associazioni Studentesche possono beneficiare di eventuali ulteriori fondi messi a disposizione dall'Università stessa o da altri Enti pubblici e privati.

ART. 7

Pubblicità

Il presente Regolamento sarà affisso all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e pubblicato nel sito web. Sarà inserito, altresì, nella Parte Generale della Guida dello Studente.

ART. 8

Approvazione e Modifiche

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato degli Studenti, ed è emanato con Decreto Rettorale.
2. Eventuali modifiche dello stesso saranno adottate con la medesima procedura.

ART. 9

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

ART. 10

Norma transitoria

1. Le associazioni studentesche già costituite dovranno provvedere ad iscriversi all'Albo con le medesime modalità previste per le nuove associazioni, facendo salva la documentazione già depositata presso l'ufficio competente, qualora la stessa possa essere ritenuta valida ai sensi del presente regolamento.
2. In sede di prima applicazione, le domande di iscrizione all'Albo potranno essere presentate entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.